Ord. N. 147
Del 16/08/2005

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale N. 178 del 28.06.97 e n. 214 del 17/8/1998, con le quali sono stati disciplinati gli intrattenimenti musicali effettuati negli esercizi alberghieri, esclusivamente per i clienti alloggiati;

Considerato che, a seguito della decadenza dell'ord. N. 155 del 25/10/2002, occorre disciplinare gli orari di funzionamento degli impianti elettroacustici di diffusione della musica negli esercizi alberghieri;

Ritenuto, pertanto, procedere alla modifica delle ordinanze di che trattasi, oltre ad una unificazione delle suddette al fine di consentire una più facile lettura delle stesse;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991;

ORDINA

1) Le ordinanze n. 178 del 28/6/1997 e n. 214 del 17/8/1998 sono sostituite dalla presente ordinanza.

2) Agli esercizi alberghieri ubicati nel territorio comunale è consentito effettuare trattenimenti musicali esclusivamente per i clienti alloggiati (feste con musica) in numero massimo di 1 (UNO) alla settimana;

3) Tali trattenimenti sono soggetti alla preventiva comunicazione da inoltrarsi al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'iniziativa stessa.
In caso di più trattenimenti concomitanti nell'ambito della stessa zona, nella medesima serata o settimana, il Sindaco potrà, per ragioni di pubblico interesse, disporre il divieto di esecuzione degli stessi o, perlomeno, il rinvio ad altra serata.
Per le medesime motivazioni, il Sindaco potrà disporre il divieto di esercizio di detti trattenimenti qualora siano state accertate, nello svolgimento di precedenti analoghi trattenimenti, violazioni all'ordinanza medesima.

4) Nell'ambito delle suddette feste, il funzionamento degli apparecchi sonori (radio, mangianastri, filodiffusione, Juke-box) o l'eventuale esibizione di suonatori dal vivo, sono consentiti dalle ore 21.00 alle ore 24,00 e a condizione che gli apparecchi stessi e gli impianti di amplificazione siano installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio, anche se l'attività di trattenimento si svolge all'aperto, con toni moderati, e comunque tali da non causare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante norme sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente

esterno;

5) Al di fuori dei casi sopra indicati il funzionamento degli apparecchi elettroacustici di diffusione della musica negli esercizi ricettivi è consentito, solo come musica di “sottofondo” previa D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), fino alle ore 01.00 dopo la mezzanotte nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- Gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio, con tonalità moderate tali da non essere udibili all'esterno del locale e comunque nel rispetto dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla vigente normativa in materia.

6) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 così come stabilito dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
E' fatta salva l'applicazione degli eventuali provvedimenti interdittivi derivanti dall'inosservanza delle disposizioni qui contenute.

Il Comando Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Daniele IMOLA